

In corso di causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, venivano disattese le istanze istruttorie di parte attrice e precisate le conclusioni all'udienza del 30.6.2021 (svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 6, D.L. n. 18/2020) allorquando la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.

Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata da parte attrice, di inammissibilità della subordinata domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c., formulata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta: secondo la prospettazione difensiva offerta dalla Nicla Games, la proposizione di una simile domanda sarebbe incompatibile con la richiesta principale (pure spiegata in via riconvenzionale dalla società convenuta) di declaratoria di intervenuta risoluzione di diritto del contratto del 6.11.2018 ai sensi dell'art. 1454 c.c.

In realtà, non si ravvisa alcun profilo di inammissibilità delle domande riconvenzionali proposte dalla società convenuta che, in via principale, ha richiesto la declaratoria di risoluzione contrattuale ex art. 1454 c.c. in ragione della diffida ad adempiere del 16.11.2018 e, in via subordinata, la declaratoria di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c. in ragione del grave inadempimento della controparte (inadempimento in parte coincidente con quello posto a fondamento della diffida ad adempiere del 16.11.2018 ed in parte relativo a censure diverse e non contemplate nella predetta diffida).

Non si ravvisa alcuna incompatibilità della domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c., formulata in via di subordine per il caso di non accoglimento della domanda principale di declaratoria della già intervenuta risoluzione di diritto del contratto oggetto di causa: entrambe le domande traggono spunto dalla medesima vicenda fattuale e giuridica e contemplanò come *petitum* quello dello scioglimento del vincolo negoziale, sulla base dei presupposti giuridici propri di ciascuno dei due istituti risolutivi invocati dalla società convenuta; né assume rilievo alcuno ai fini dell'ammissibilità della domanda riconvenzionale, così come proposta, il fatto che la domanda subordinata, formulata ai sensi dell'art. 1453 c.c., abbia come presupposto la più ampia allegazione di inadempimenti ulteriori

rispetto a quello (mancato pagamento della quota stabilità 2015) posto a fondamento della diffida ad adempiere del 16.11.2008, in considerazione della diversità dei presupposti fattuali e giuridici su cui trovano fondamento le due domande alternativamente ed in via di rispettivo subordinate, spiegate dalla società convenuta.

La domanda principale, proposta dall'attrice, si fonda sul presupposto della illegittimità della risoluzione contrattuale operata dalla ██████████, ai sensi dell'art. 1454 c.p.c. e, postulando una non meglio esplicitata responsabilità contrattuale della convenuta (che arbitrariamente avrebbe interrotto il collegamento alla rete telematica delle macchine di proprietà dell'attrice), ha ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno commisurato alla perdita di *chances* ed ai costi sostenuti per l'acquisto, l'aggiornamento ed il funzionamento di ciascuna delle apparecchiature, danno quantificato, in via principale, nell'importo di € 274.412,50 ed in via subordinata nella minor somma di € 139.266,77.

Punto nodale, ai fini della decisione della presente controversia, è quello della verifica della legittimità della risoluzione operata dalla ██████████ con comunicazione del 16.11.2018, sia ai fini della valutazione della sussistenza di una responsabilità risarcitoria della stessa (oggetto della domanda principale) che ai fini della disamina della domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta.

Con diffida ad adempiere del 16.11.2018 la società convenuta contestava alla ██████████ il mancato pagamento della somma di cui agli artt. 1, comma 649, della Legge di Stabilità 2015 ed art. 1, commi 920 e 921, della Legge Stabilità 2016, per il complessivo importo di € 57.380,55; il mancato pagamento di detto importo è circostanza pacifica ed incontestata tra le parti, tanto che la stessa attrice ebbe ad effettuare espresso riconoscimento del relativo debito (cfr. i documenti n. 19 e 20, versati dalla convenuta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta).

La tesi sostenuta da parte attrice circa la non debenza degli importi in questione, in ragione della insussistenza di apposita previsione contrattuale in tal senso e della inammissibilità dell'ipotesi di etero-integrazione del contratto non appare condivisibile e deve, pertanto, essere disattesa.

L'art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014 (legge Stabilità 2015) ha previsto, a decorrere dall'anno 2015, la riduzione su base annua di 500 milioni di euro delle risorse statali a disposizione, a titolo di

compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operavano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U. di cui al R.D. 18.6.1931, n. 773; il suddetto comma ha stabilito, in attuazione di detta riduzione, che ai concessionari fosse versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate; che i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versassero annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31.12.2014; che i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartissero con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati.

Il Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15.1.2015, di attuazione della predetta disposizione normativa, ha individuato il numero di apparecchi AWP e VLT riferibili a ciascun concessionario ed il corrispondente importo dovuto ed ha indicato le modalità di pagamento dei predetti importi.

Successivamente, il comma 920 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge Stabilità 2016) ha abrogato il predetto comma 649 ed al successivo comma 921 ha fornito interpretazione autentica del predetto comma 649 prevedendo che *"...il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015..."*.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 125/2018, pur rimettendo gli atti al TAR, ha affermato che *"...quale che sia la sua natura – che sarà valutata dal giudice rimettente – certo è che l'onere di prelievo forzoso non è più a carico solo dei concessionari, ma grava su tutti gli operatori della filiera del gioco lecito e quindi anche su esercenti e gestori. Inoltre il criterio di riparto di tale onere è basato non solo sul numero degli apparecchi riferibili ai concessionari, ma anche sulla partecipazione alla distribuzione del compenso cui ha diritto ciascun operatore della filiera secondo i relativi accordi contrattuali..."*.

Da ciò consegue che il criterio di riparto dell'onere economico aggiuntivo è fissato direttamente dalla legge e non è più affidato a una incerta rinegoziazione degli accordi contrattuali, come affermato dalla Corte Costituzionale, sicché non appare condivisibile l'assunto di parte attrice in relazione alla pretesa insussistenza dell'obbligo del versamento aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 649, legge n. 190/2014, dal momento che tale tesi contrasta con l'obbligazione, prevista dalla norma di interpretazione autentica, di versamento secondo il criterio fissato direttamente dalla legge e non più delegato ad una rinegoziazione degli accordi contrattuali.

Pure infondato l'assunto di parte attrice in relazione alla asserita inammissibilità della eterointegrazione del contratto per effetto delle disposizioni normative sopra richiamate; in primo luogo si osserva che il contratto, ai sensi dell'art. 1374 c.c. *"...obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità..."*, sicché le disposizioni imperative di legge trovano diretta applicazione nella pattuizione contrattuale, e, pur senza snaturarne il carattere tipicamente negoziale, entrano a far parte del concreto contenuto della contrattazione; in secondo luogo si osserva che è lo stesso contratto del 6.11.2008 a prevedere, all'art. 16.5, che *"...le eventuali variazioni della normativa di settore o dei regolamenti che abbiano rilevanza ai fini della validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, si intendono sin d'ora automaticamente recepite ed accettate nella loro interezza dal Gestore..."*, sicché è stato proprio quest'ultimo (ossia la società attrice) ad approvare, nella libera esplicazione della sua autonomia negoziale, il principio della eterointegrazione del contratto per effetto delle disposizioni normative di settore.

Il pacifico, documentato inadempimento dell'attrice nel versamento della quota stabilità 2015, come richiesta dalla [REDACTED] e fatta oggetto della diffida ad adempiere del 16.11.2018, assume la rilevanza di grave inadempimento del gestore alle sue obbligazioni contrattuali (come integrate dalle disposizioni normative applicabili), in quanto idonea a sbilanciare significativamente l'equilibrio del complessivo sinallagma contrattuale; da ciò discende la legittimità della risoluzione contrattuale intimata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 1454 c.c.

In tal modo affermata la legittimità della risoluzione contrattuale intimata dalla [REDACTED] (con conseguente risoluzione di diritto del contratto), non si ravvisa, a carico della odierna convenuta, alcun profilo di responsabilità contrattuale cui poter ancorare la correlata responsabilità risarcitoria che parte attrice pone a fondamento delle sue domande di pagamento; sulla base delle considerazioni sopra svolte, inoltre, la domanda riconvenzionale proposta in via principale dalla società convenuta risulta fondata e meritevole di accoglimento (nell'accoglimento di tale capo di domanda resta assorbita la disamina della riconvenzionale subordinata e degli ulteriori inadempimenti posti a fondamento della richiesta di declaratoria di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c.).

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.

P. Q. M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla [REDACTED] [REDACTED], in persona dell'omonimo titolare, con atto di citazione notificato in data 12.6.2019 nei confronti della [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda principale;---
- 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara la intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data 6.11.2018 ai sensi dell'art. 1454 c.c., come da diffida ad adempiere del 16.11.2018; -
--
- 3) condanna la [REDACTED], in persona dell'omonimo titolare, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.738,00 in favore di controparte,

oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.---

Roma, 10.11.2021

Il Giudice

dr.ssa Andreina Gagliardi